

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00094/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto dai signori [REDACTED] entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege* in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- dei provvedimenti prot. n. 22127/2023 (*rectius* 22126/2023) e n. 49999/2023 (*rectius* 49993/2023) del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste (*rectius* del Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo FVG della Guardia di Finanza), in risposta alle istanze rispettivamente di [REDACTED] [REDACTED], comunicati ai ricorrenti a mezzo PEC del 04.02.2023 e 17.03.2023, con i quali si nega il riconoscimento e la liquidazione

dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto;

per il conseguente riconoscimento

del diritto degli istanti a percepire l'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dalle date indicate nelle istanze, e con la condanna dell'amministrazione a corrispondere le relative somme, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso collettivamente e cumulativamente proposto, i signori  rispettivamente vice-brigadiere e appuntato della Guardia di Finanza, entrambi in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste, chiedono l'annullamento dei provvedimenti in data 4 febbraio 2023 e in data 17 marzo 2023, con cui è stato denegato loro l'invocato riconoscimento e la liquidazione della speciale indennità di cui all'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 per il servizio asseritamente reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, nonché il riconoscimento del diritto all'indennità in questione, con conseguente pagamento di tutte le somme non corrisposte a

titolo di arretrati per tutto il decennio precedente alle istanze presentate, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì del dovuto al saldo.

1.1. Assumono l'illegittimità dei dinieghi loro opposti e supportano il richiesto riconoscimento del diritto rivendicato sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1) *“Violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 54 comma 3 DPR 164/2002. Eccesso di potere per illogicità manifesta e/o per travisamento dei fatti”*, con cui, richiamato quanto disposto dagli artt. 43 del d.m. 30 novembre 1991 (Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza) e 54, c. 3 del d.P.R. n. 164/2002, deducono che l'indennità che è stata loro denegata *“rappresenta una forma di compensazione economica per il personale che viene impiegato in giorni di riposo settimanale o festivi infrasettimanali per esigenze di servizio, tesa a remunerare il disagio connesso alla prestazione dell'attività lavorativa nei giorni in cui il personale avrebbe diritto al riposo”* ovvero che *“ha la sola funzione di compensare il personale per la mancata fruizione del proprio diritto al riposo”*, con la conseguenza che avendo (asseritamente) prestato servizio in giornate destinate al riposo settimanale o festive infrasettimanali, avrebbero titolo a vedersela corrispondere.

2) *“Eccesso di potere. Violazione del principio di ragionevolezza. Difetto di motivazione”*, con cui lamentano, essenzialmente, i vizi indicati in rubrica.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, costituito in resistenza al ricorso, dopo avere premesso che i ricorrenti, nel periodo oggetto di vertenza, sono stati in forza presso il II Gruppo di Trieste e successivamente presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste ove hanno svolto un *“servizio di tipo «fisso e continuativo» (ossia, un servizio che viene svolto per 365 giorni all'anno per 7 giorni su 7) e nella fattispecie «servizio fisso in materia di dogane effettuato presso porti» e «Servizi di sicurezza caserma e di sicurezza in genere svolto a favore anche di reparti di esecuzione del servizio, comprendente i servizi di Coordinatore del servizio, Responsabile del servizio e Piantone»* e che entrambi non hanno prodotto osservazioni o fatto pervenire documenti a seguito del ricevimento del preavviso di diniego di cui all'art. 10-

bis della legge n. 241/1990, ha controdedotto alle avverse censure, sottolineando in particolare, con il supporto della documentazione dimessa, che:

- *“le richieste dei militari ricorrenti risultano assolutamente non corroborate da solido fondamento giuridico”, in ragione del fatto che “la prestazione resa durante la giornata festiva era stata già pianificata come servizio ordinario, avendo gli interessati già fruito del riposo settimanale in altro giorno della settimana che, quindi, per quella settimana era diventato giorno destinato al riposo settimanale regolarmente fruito dai ricorrenti (come gli stessi ricorrenti hanno dichiarato nelle istanze presentate, vgs. all. nn. 1 e 2). L’impiego in servizio durante la giornata di domenica o nei giorni festivi infrasettimanali non è, pertanto, avvenuto nel giorno stabilito come riposo settimanale per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, presupposto necessario per avere diritto all’erogazione dell’indennità in parola”;*

- *“i ricorrenti, per i servizi prestati nei giorni oggetto di ricorso, non hanno maturato il diritto a percepire l’indennità in argomento, in quanto, ancorché impiegati in servizio in giornata «domenicale» o «festiva infrasettimanale», hanno fruito sempre e comunque, nella stessa settimana, dei giorni di riposo settimanale puntualmente programmati e pianificati. Al riguardo, gli stessi militari interessati, nelle istanze finalizzate ad ottenere l’indennità in questione, hanno correttamente affermato: «pur avendo anticipatamente fruito di riposo settimanale (RS)». Tale affermazione indica, per propria ammissione, che gli odierni ricorrenti hanno fruito dei riposi settimanali spettanti e che, quindi, non sono stati chiamati dall’Amministrazione a prestare servizio nei giorni destinati a riposi settimanali per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio”;*

- *“... dalla procedura telematica in uso al Corpo, denominata «IP/1 Web» (dalla quale si evince la programmazione e la consuntivazione del servizio reso), è incontrovertibilmente acclarato come il servizio svolto dagli interessati - per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio nei giorni destinati effettivamente al riposo settimanale, ovvero, pianificati e programmati come tali - abbia sempre comportato il diritto a fruire dell’indennità di compensazione di cui trattasi. L’Amministrazione ha sempre riconosciuto, in tali occasioni*

d'impiego, il diritto all'indennità di compensazione di cui all'art. 54 del D.P.R. 164/2002".

2.1. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso, eccependo, in ogni caso, in via subordinata la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 4, del codice civile in relazione alle indennità reclamate dagli istanti.

3. I ricorrenti nulla hanno ulteriormente dedotto, replicato o confutato.

4. Celebrata l'udienza pubblica del 21 febbraio 2023, l'affare è stato, quindi, introitato per essere deciso.

5. Il ricorso non è fondato.

6. In diritto, va premesso, ai fini che qui specificamente rilevano, che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 *"Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero";*

- ai sensi dell'art. 43 del Nuovo Regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza *"Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo"* (comma 1), che *"Quando l'attività di servizio viene esplicata in giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l'interessato può richiedere di fruire del giorno di recupero possibilmente entro la settimana o, comunque, entro le 4 settimane successive"* (comma 2), che *"Il responsabile di ogni ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio"* (comma 4) e che *"Il militare a riposo settimanale può essere obbligato a far immediatamente rientro nella sede di servizio quando, per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo, gli venga richiesto dalle Superiori Gerarchie e, di propria iniziativa, quando lo ritenga necessario"* (comma 5);

- ai sensi della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 120000/105 in data 23 giugno 2014 il riposo settimanale *"a. deve essere accordato settimanalmente a tutti militari, in giornata diversa da quella coincidente con una festività*

infrasettimanale; b. deve coincidere con la domenica, almeno una volta ogni 2 mesi; (...) e. il militare di ogni grado e posizione, durante la giornata di riposo settimanale, (...): (1) deve essere lasciato libero da prestazioni di servizio nonché da qualsiasi altro impiego, anche di carattere interno, che richieda la sua disponibilità o reperibilità; (..)”;

- ai sensi della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 288000/6212 in data 28 settembre 2001 *“Le ore di servizio prestate in giornata festiva concorrono a produrre ore di straordinario se eccedenti l’orario d’obbligo settimanale (36 ore) e, pertanto, debbono essere «compensate» ovvero «recuperate» in caso di incapacienza del relativo monte ore disponibile”;*

- ai sensi delle circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 282581/6212 in data 12 agosto 2002 e n. 311707 in data 22 settembre 2009 qualora per inderogabili esigenze di servizio, il militare sia chiamato a prestare servizio nella giornata destinata a riposo settimanale o in un festivo infrasettimanale, ha diritto: *“(1) al recupero del riposo non goduto, qualificabile assenza legittima dal servizio, allorquando fruito in epoca successiva; (2) al computo delle ore prestate in tale giornata che: a. concorrono alla formazione dell’orario d’obbligo, dando luogo a straordinario ove eccedente le 36 ore settimanali (...); b. sono assistite dalla speciale indennità di 5 euro e, pertanto, non devono essere più calcolate ai fini dello straordinario, dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto. Le eventuali prestazioni rese oltre la media oraria giornaliera, se eccedenti le 36 ore obbligatorie settimanali, saranno valutate come lavoro straordinario”.*

6.1. Ne deriva – come correttamente osservato dalla difesa erariale – che *“il presupposto dell’indennità di compensazione (...) è proprio quello di compensare il disagio derivante dall’impiego in servizio avvenuto, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, in un giorno concretamente programmato e pianificato come riposo settimanale”.*

7. Sotto il profilo fattuale, assume, tuttavia, dirimente rilievo nel caso portato all’attenzione del Collegio la circostanza - sulla quale ha, del pari, richiamato l’attenzione la medesima difesa erariale - che *“l’impiego in servizio avvenuto nelle domeniche o nei giorni festivi infrasettimanali, non ha avuto luogo in un giorno destinato al riposo settimanale per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, tale da giustificare*

l'erogazione dell'indennità in parola, ma in una ordinaria giornata di lavoro preventivamente pianificata, atteso che l'Amministrazione, (...), in osservanza delle disposizioni normative vigenti, ha sempre riconosciuto ai ricorrenti il diritto al riposo settimanale in sede di pianificazione e programmazione della settimana lavorativa. Di contro, nel periodo d'interesse per il ricorso, l'impiego per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nei giorni stabiliti come riposo settimanale, ha sempre comportato il riconoscimento del diritto all'indennità di compensazione relativa alla sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.

7.1. Tale circostanza, che trova conforto documentale negli allegati 013-14 e 014-15 dimessi dal Ministero intimato a supporto delle argomentazioni difensive sviluppate, non è stata in alcun modo contestata e/o smentita dai ricorrenti, ma trova, anzi, conferma in quanto dagli stessi espressamente dichiarato nelle rispettive istanze, denegate con i provvedimenti qui gravati, ovvero che hanno “*anticipatamente fruito di riposo settimanale (RS) o infrasettimanale (RI)*”.

7.2. Sicché, un tanto basta per respingere le domande dai medesimi avanzate, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., “*il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite*”.

Nel caso di specie, le su indicate risultanze fattuali devono darsi, infatti, inequivocabilmente per certe, con conseguente insussistenza del presupposto normativo, al verificarsi del quale l'Amministrazione è tenuta a corrispondere l'indennità per cui è sorto contenzioso.

8. Il ricorso va, pertanto, respinto, in quanto infondato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Daniele Busico, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE

Carlo Modica de Mohac

IL SEGRETARIO